

Pieve di Soligo, 23/11/2022

Informativa n. 21

OGGETTO: Decreto Legge n. 176 “Aiuti-quater” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2022 e in vigore dal 19/11/2022; approfondimento di alcune delle novità dell’ultimo periodo, già in precedenza comunicate.

È stato pubblicato il DL in oggetto, del quale riportiamo le principali disposizioni:

<p>Art. 1 - esteso ai consumi del mese di dicembre 2022 il credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</p>	<p>Viene esteso anche al mese di <u>dicembre 2022</u> il credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas, alle stesse condizioni di quelle previste per i mesi di ottobre e novembre, ovvero: 30% per il credito energia elettrica¹ e 40% per il credito gas. Anche in questo caso, se l'impresa si rifornisce nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.</p> <p>Viene inoltre prolungato il periodo durante il quale è possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2022: la scadenza per l'utilizzo di tali crediti viene fissata al 30/06/2023.</p> <p>Viene infine ribadito che entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione riguardante l'importo del credito d'imposta maturato nell'esercizio 2022, i cui contenuti saranno definiti da un provvedimento che verrà pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Art. 3 – rateizzazione delle bollette dell'energia elettrica e del gas</p>	<p>Si dà la possibilità alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici) <u>per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023</u> e fatturati entro il 30 settembre 2023, ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.</p> <p>La rateizzazione degli aumenti delle bollette (per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili) viene agevolata introducendo due garanzie prestate da SACE spa, una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia; l'altra sui finanziamenti bancari che i fornitori di energia elettrica e gas dovessero richiedere.</p> <p>A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, che verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Il fornitore ha l'obbligo di offrire all'impresa richiedente, una proposta di rateizzazione con l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente</p>

¹ La condizione preventiva, già in vigore per crediti d'imposta dei mesi di ottobre e novembre, richiede che all'impresa beneficiaria sia intestato un contatore di almeno 4,5 KW

	<p>applicato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata), le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.</p> <p>L'impresa potrà aderire al piano di rateizzazione in alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (citati nella prima parte della presente tabella), per i corrispondenti periodi. Le imprese, pertanto, potranno optare solamente per una delle misure agevolative: credito d'imposta oppure rateizzazione.</p>
Art. 3 – Welfare aziendale, aumento del tetto esentasse per il dipendente	<p>Viene aumentato da € 600 a € 3.000 il tetto massimo delle erogazioni che può effettuare il datore di lavoro ai dipendenti, comprendente beni, servizi (esempio: buoni spesa, buoni carburante, ecc.) e somme erogate per il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas ed acqua della propria abitazione, che non forma il reddito tassabile per il dipendente. L'aumento in oggetto è relativo solamente all'anno 2022. Ricordiamo che, sempre per il solo 2022, al nuovo tetto di € 3.000 si aggiunge il tetto di € 200 relativo ai soli buoni carburante.</p>
Art. 8 – Contributo per l'aggiornamento del registratore di cassa telematico	<p>Viene concesso un contributo agli esercenti, per l'adeguamento del registratore di cassa telematico, che dovrà essere eseguito a seguito delle recenti novità relative apportate alla "lotteria degli scontrini". L'adeguamento dovrà essere effettuato nell'anno 2023. Il contributo è pari complessivamente al 100% della spesa sostenuta dal negoziante, per un massimo di 50 euro per ogni registratore ed è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento del registratore di cassa ed è stato pagato, <u>con modalità tracciabile</u>, il relativo corrispettivo. Un successivo provvedimento, che verrà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, definirà le modalità attuative del nuovo contributo.</p>
Art. 9 – Modifiche alle tempistiche e percentuali del superbonus 110%	<p>Vengono apportate importanti modifiche alle regole del Superbonus 110%, nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene esteso il Superbonus per le singole abitazioni unifamiliari (o su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari), anche alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, per chi abbia completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 (precedentemente l'agevolazione aveva scadenza 31/12/2022) ed indipendentemente dal fine dei lavori entro o oltre il 31/03/2023; • viene introdotta la possibilità di accedere al Superbonus (con percentuale ridotta al 90%), anche per le spese sostenute nel 2023, sempre da parte dei proprietari di singole abitazioni (o su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari), a condizione che si tratti dell'abitazione principale in proprietà o detenuta con diritto reale di godimento, e costoro dovranno avere un reddito che, in base al conteggio del quoziente familiare, non superi i 15mila euro²; • per i condomini, la percentuale del 110% si applica anche per l'anno 2023, solamente per chi delibera in assemblea entro il 24 novembre e presenta l'inizio lavori (Cilas) entro il 25 novembre 2022; in caso contrario, la percentuale scende al 90% per le spese effettuate nel 2023. Per gli anni successivi, la percentuale di agevolazione scende al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per il 2025; • si consente ai soggetti (fornitori, banche, poste, ecc.), che hanno acquisito dei crediti da Superbonus, <u>di utilizzarli in 10 rate annuali di pari importo</u> (anziché in 4 o 5 rate) sempre che derivino dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, inviate all'Agenzia entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. Tale scelta andrà comunicata all'Agenzia con apposita comunicazione telematica.

² il quoziente familiare viene così calcolato: va divisa la somma dei redditi del nucleo familiare per un coefficiente calcolato sul numero di componenti. Il contribuente vale uno, il coniuge vale uno, un familiare vale 0,5, due familiari uno, e tre o più familiari due.



Approfondimento di alcune delle novità dell'ultimo periodo.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA/GAS/CARBURANTI

Riepiloghiamo nelle tabelle qui sotto gli elementi essenziali dei crediti d'imposta sul consumo di energia elettrica (imprese non energivore), di gas (imprese non gasivore) e di carburanti per le aziende agricole.

Credito d'imposta sul consumo di energia elettrica per imprese non energivore

Periodo	% del credito d'imposta	Periodi di confronto	Termine di utilizzo in compensazione nel modello F24 ³	Codice tributo
Secondo trimestre 2022 ⁴	15%	Primo trimestre 2022/primo trimestre 2019	31/12/2022	6963
Terzo trimestre 2022 ⁴	15%	Secondo trimestre 2022/secondo trimestre 2019	30/06/2023	6970
Ottobre, novembre e dicembre 2022 ⁵	30%	Terzo trimestre 2022/terzo trimestre 2019	30/06/2023	6985

Credito d'imposta sul consumo di gas per imprese non gasivore

Periodo	% del credito d'imposta	Periodi di confronto	Termine di utilizzo in compensazione	Codice tributo
Secondo trimestre 2022	25%	Primo trimestre 2022/primo trimestre 2019	31/12/2022	6964
Terzo trimestre 2022	25%	Secondo trimestre 2022/secondo trimestre 2019	30/06/2023	6971
Ottobre, novembre e dicembre 2022	40%	Terzo trimestre 2022/terzo trimestre 2019	30/06/2023	6986

Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola

Periodo	% del credito d'imposta	Termine di utilizzo in compensazione	Codice tributo
Primo trimestre 2022 ⁶	20%	31/12/2022	6965
Terzo trimestre 2022 ⁶	20%	31/12/2022	6972
Quarto trimestre 2022 ⁷	20%	31/03/2023	6987

Ricordiamo che:

³ Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa 2022, nel formato "AAAA"

⁴ Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

⁵ Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw

⁶ Il credito d'imposta va calcolato sulle spese per carburante utilizzato per la trazione dei mezzi utilizzati nelle attività agricole

⁷ Il credito d'imposta va calcolato per il carburante utilizzato sia per la trazione dei mezzi (come per il primo e terzo trimestre) che per il riscaldamento delle serre (indipendentemente dal prodotto coltivato – fiori/ortaggi/funghi, ecc.) allevamento degli animali; è stato inoltre ampliato l'ambito di applicazione dei beneficiari del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti, estendendolo alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (identificate dal codice ATECO 1.61 - attività agricole per conto terzi quali preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione, potatura degli alberi da frutta e delle viti, gestione dei sistemi di irrigazione, manutenzione del terreno agricolo, fornitura di macchine agricole con operatori, ecc.).

- i crediti d'imposta citati possono essere, in alternativa all'utilizzo in compensazione in F24, ceduti a soggetti terzi, con modalità simili a quelle previste per i crediti d'imposta edilizi.
- entro il 16 marzo 2023⁸ i beneficiari dei crediti d'imposta suddetti, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022; **l'obbligo di comunicazione si applica esclusivamente ai crediti energia/gas relativi al terzo trimestre 2022 e ottobre, novembre e dicembre 2022 ed al credito carburante del quarto trimestre.**



ULTIME NOVITA' SULLA FATTURA ELETTRONICA (a far data dal 01/10/2022)

- Viene introdotto un nuovo tipo documento TD28, necessario a comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'Iva; ricordiamo che i codici tipo documento TD17 o TD19 vanno invece utilizzati nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (sia elettronica che cartacea) sia senza addebito dell'imposta.
- Si riportano nella tabella qui sotto, le novità riferite agli esiti dei controlli (ed all'eventuale scarto) dei file delle fatture elettroniche, con i principali aggiornamenti dei "codici errore" che potrebbero presentarsi:

Codice errore	Commento
00401	L'errore appare se si indica un'aliquota IVA diversa da zero, con la contemporanea presenza dell'elemento codice "natura" (es. N6.7); l'unico caso in cui non viene segnalato errore, è quello in cui <u>si utilizzi il TipoDocumento TD16 per segnalare le operazioni in reverse charge interno (es. per pulizie dell'immobile o interventi di manutenzione su impianti).</u>
00471	I valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) <u>non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario.</u>
00472	I tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario (al contrario di quanto segnalato al codice di errore 00471).
00473	I valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento, non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l'indicazione del valore 'OO' nell'elemento 1.2.1.1.1 (IdPaese) del tracciato xml per operazioni effettuate da soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia. Inoltre, nel caso del TD28, l'elemento 1.2.1.1.1 (IdPaese) deve essere valorizzato con il valore SM.
00475	I tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 <u>prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente.</u>
00476	Non è ammessa una fattura riportante <u>contemporaneamente</u> nel campo 1.2.1.1.1 (IdPaese) del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da IT

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁸ Nuovo termine, che in precedenza era fissato al 16/02/2023